



L'anno duemiladodici, addì **15 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 29846 del 10 maggio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini (entra alle ore 17.00), prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.35), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.00), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 16.00), prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.35), prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.10), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.35), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio (alle ore 16.10), dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Masini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Gianluigi Rossi e sig. Vito Trinchieri

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



15 MAG. 2012

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI/PRIVATI O IMPRESE

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore I della IV Ripartizione.

Il Presidente ricorda che nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23.07.2002 è stato previsto all'art. 64, comma 3, che la gestione delle borse di studio venisse disciplinata con Regolamenti interni.

In attuazione della suddetta normativa, era stato redatto ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30.03.2004 e del 27.04.2004 il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri", e successivamente modificato con DR. n. 1665 del 28.12.2010 per quando concerne l'imponibilità fiscale.

Successivamente la legge del 30.12.2010 n. 240 (Legge Gelmini) all'art. 18 comma 5 ha stabilito che:

"La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori ed ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi."*

Pertanto il Regolamento per borse da istituire con fondi propri è stato sospeso in quanto risultava in contrasto con i contenuti del punto f del comma 5 dell'art.18 della 240/2010.

Successivamente il Decreto Legge 9.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.04.2012, n. 35, ha modificato il comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010 nel modo seguente:

"La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

Luw

Senato Accademico - Università di Roma "La Sapienza"

Settore I - IV Ripartizione

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Senato
Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio (...) presso le università ((e a soggetti esterni)) purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi (...) sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

Pertanto alla luce delle modifiche appena indicate rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento, non è più possibile bandire su fondi propri del dipartimento/centro, ma solo sulla base di specifiche convenzioni senza oneri finanziari per l'università e quindi è necessario stipulare delle convenzioni con gli enti finanziatori e acquisire la disponibilità dei fondi prima dell'emanazione del bando di concorso e per quanto riguarda i destinatari di tali borse, esse possono essere destinate anche a studenti di corsi di laurea magistrale.

Per effetto di tali modifiche allo stato attuale si può procedere a rettificare il regolamento per allinearlo alla nuova normativa.

Tutto ciò premesso, in applicazione della legge 240/2010 e successive modifiche, il Settore I della IV Ripartizione sottopone all'esame del Senato il testo modificato del "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese" (Allegato C)

Il Presidente invita a deliberare.

Uw

UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"
 Dipartimento di Economia e Finanza
 Via dei Marsi, 78 - 00187 Roma
 Tel. +39 06 499121 - Fax +39 06 499122
 E-mail: info@uniroma1.it
 Cattedra di Economia
 Daniela Costa

R



Senato
Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE:

Allegato A - Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio aventi ad oggetto Attività di Ricerca, da istituire con fondi propri

Allegato B - Regolamenti testi a confronto

Allegato C - Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese

UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"

UFFICIO DEL PRESIDENTE
DELLA UNIVERSITÀ

Caterina Costa

[Handwritten signature]



15 MAG. 2012

DELIBERAZIONE N. 244/12

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTA** la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 che prevede che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;
- VISTO** il Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di ricerca de "la Sapienza", di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi propri" emanato con Decreto Rettorale n. 1665 del 28/12/2010;
- VISTA** la legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012, n. 35;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare un nuovo Regolamento che disciplini la possibilità per i Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di attivare Borse di Studio per attività di Ricerca;
- CONSIDERATO** quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 28, maggioranza 15: con 27 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Ziparo, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, Realacci, dei sig.ri Altezza, De Lorenzo, dei dott.ri Rodà, Messano e 1 astensione del prof. Negrini.

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese", previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza;
- di invitare la Rip. IV – Studenti a verificare, prima dell'emanazione, la conformità del predetto Regolamento alle vigenti disposizioni di legge.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

8.4



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI.

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento/Centro, ovvero con fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e mediante trasmissione dello stesso all'Amministrazione centrale (Ripartizione IV e Ripartizione VIII per la diffusione attraverso il sito WEB de "La Sapienza"). Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite telefax che per via telematica ai sensi dell'art.6 del d.l.vo 23/1/2002 n. 10.

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO / CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione; (se con fondi a ciò espressamente destinati)
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stata approvata l' istituzione della borsa di studio per l' attività di ricerca;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca....., nel seguente ambito: (specificare la tipologia di attività) per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in..... ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L' equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Dipartimento/Centro di ricerca , in n.....rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca via entro e non oltre il(tra la data di affissione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - II) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- b) fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- c) fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;
- d) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca.....la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di
.....

Il/La sottoscritt.....

codice fiscale n.

DICHIARA

- di essere nato a (prov. di.....)
il.....
- di essere residente in.....alla via
.....
- di essere cittadino.....
- di essere in possesso della laurea in
conseguita in data.....con voto..... presso l'Università
didiscutendo una tesi
in..... dal seguente
titolo.....
- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in
.....
conseguito in datapresso l'Università
di.....
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in
.....
conseguito in datapresso l'Università
di.....
- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di
selezione:
.....
.....
- di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
.....
.....

Data.....

Firma.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Informativa ai sensi dell'art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.

Al Titolare competono i diritti di cui all'art.13 della l.675/96.

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO B

VIGENTE

PROPOSTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI PROPRI.

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento/Centro, ovvero con fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione,

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI/PRIVATI O IMPRESE

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati o imprese, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca, senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e mediante trasmissione dello stesso all'Amministrazione centrale (Ripartizione IV e Ripartizione VIII per la diffusione attraverso il sito WEB de "La Sapienza"). Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato in

.....
ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando che dovrà essere pubblicato esclusivamente dopo l'acquisizione da parte del Dipartimento o Centro di Ricerca dei fondi previsti dall'Ente finanziatore.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e la pubblicazione sul sito web d'Ateneo, Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), le seguenti tipologie di candidati:

- a) Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b) Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;
- d) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

▪ voto da 95 a 100	punti 1
▪ voto da 101 a 104	punti 2
▪ voto da 105 a 109	punti 3
▪ voto 110	punti 4
▪ voto 110 e lode	punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- I. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- II. congruenza dell'attività del candidato con

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

▪ voto da 95 a 100	punti 1
▪ voto da 101 a 104	punti 2
▪ voto da 105 a 109	punti 3
▪ voto 110	punti 4
▪ voto 110 e lode	punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- I. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed esame colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore

selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite telefax che per via telematica ai sensi dell'art.6 del d.l.vo 23/1/2002 n. 10.

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione

comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite fax che per via telematica

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;

presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare

insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO I CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione; (se con fondi a ciò espressamente destinati)

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stata approvata l' istituzione della borsa di studio per l' attività di ricerca;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca.....

....., nel seguente ambito:

.....

per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO I CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stata approvata la convenzione conper il finanziamento di ... borse di studio per l' attività di ricerca in.....

VISTA la convenzione stipulata conin data.....

ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca.....

....., nel seguente ambito:

.....

..... (specificare la tipologia di attività) per l'assegnazione diborsa di studio della durata di finanziata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

..... (specificare la tipologia di attività) per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento e/o dottorato

in.....
..... ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca ,

da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), le seguenti tipologie di candidati:

- a. Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b. Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c. Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;
- d. Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca , in n.....rate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

in n.....rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca

..... via

entro e non oltre il

(tra la data di affissione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitæ;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca

..... via

entro e non oltre il

(tra la data di pubblicazione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza

per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, e tramite pubblicazione sul sito web d'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitæ;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;

due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
- III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;

due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente.

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
- III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca.....
la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di

scientifico;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca.....
la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato

dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

.....

Il/La sottoscritt.....

.....

codice fiscale n.

.....

dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Il Direttore del Dipartimento/Centro

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

.....

Il/La sottoscritt.....

.....

codice fiscale n.

.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

<p>DICHIARA</p> <p>di essere nato a (prov. di.....) il..... di essere residente in..... .alla via di essere cittadino..... di essere in possesso della laurea in conseguita in data.....con voto..... presso l'Università didiscutendo una tesi in..... dal seguente titolo..... di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in conseguito in datapresso l'Università di..... di essere in possesso del diploma di specializzazione in conseguito in datapresso l'Università di..... di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:</p>	<p>DICHIARA</p> <p>di essere nato a (prov. di.....) il..... di essere residente in..... .alla via di essere essere cittadino..... di essere iscritto alla laurea magistrale/corso di dottorato di ricerca in di essere in possesso della laurea in conseguita in data.....con voto..... presso l'Università didiscutendo una tesi in..... dal seguente titolo..... di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in conseguito in datapresso l'Università di..... di essere in possesso del diploma di specializzazione in conseguito in datapresso l'Università di..... di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli</p>
---	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

<p>..... di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche: Data..... Firma.....</p> <p>Informativa ai sensi dell'art. 10 della l.31/12/1996 n.675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.</p> <p>Al Titolare competono i diritti di cui all'art.13 della l.675/96.</p> <p>AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).</p>	<p>valutabili ai fini della presente procedura di selezione: di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche: Data..... Firma.....</p> <p>Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.</p> <p>Al Titolare competono i diritti di cui all'art.7 della d.lgs 196/2003.</p> <p>AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).</p>
--	--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI/PRIVATI O IMPRESE

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati o imprese, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca, senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando che dovrà essere pubblicato esclusivamente dopo l'acquisizione da parte del Dipartimento o Centro di Ricerca dei fondi previsti dall'Ente finanziatore.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e la pubblicazione sul sito web d'Ateneo, Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), le seguenti tipologie di candidati:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- a) Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b) Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;
- d) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;

due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata. In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite fax che per via telematica

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO I CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stata approvata la convenzione conper il finanziamento di ... borse di studio per l' attività di ricerca in.....

VISTA la convenzione stipulata conin data.....

ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca....., nel seguente ambito: (specificare la tipologia di attività) per l'assegnazione diborsa di studio della durata di finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche (*indicare solo i profili per cui si bandisce*):

- a) Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b) Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;
- d) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (*specificare*).

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca, in n.....rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca/spesa via entro e non oltre il (*tra la data di pubblicazione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, e tramite pubblicazione sul sito web d'Ateneo*).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitæ;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca..... la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

Il/La sottoscritt.....

codice fiscale n.

DICHIARA

- di essere nato a (prov. di.....) il.....
- di essere residente in.....alla via
- di essere cittadino.....
- di essere iscritto alla laurea magistrale/corso di dottorato di ricerca in
- di essere in possesso della laurea in conseguita in data.....con voto..... presso l'Università didiscutendo una tesi in..... dal seguente titolo.....
- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca inconseguito in datapresso l'Università di.....
- di essere in possesso del diploma di specializzazione inconseguito in datapresso l'Università di.....
- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:
 -
 -
 - di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
 -

Data.....

Firma.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.

Al Titolare competono i diritti di cui all'art.7 della d.lgs. 196/2003.

AVVERTENZE:

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).